

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2018, n. 32-7139

Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 e legge n. 241/1990 e s.m.i. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per l'ammodernamento dell'autostrada TO-MI con D.G.R. n. 27-4230 del 30 luglio 2012, proponente SATAP S.p.A.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

Con D.G.R. n. 8-5864 del 22.04.2002 la Giunta regionale ha espresso parere positivo con prescrizioni sul progetto definitivo del I tronco (da km 0+000 a km 91+000) dell'ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano esprimendo altresì parere di massima favorevole al Piano inerti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Conferenza di Servizi conclusiva del 24.04.2002 sul I tronco dell'ammodernamento ha fatto proprie le indicazioni regionali.

Con D.G.R. n. 57-11202 del 01.12.2003 è stato approvato un primo aggiornamento del Piano inerti finalizzato alla realizzazione dell'ammodernamento ed adeguamento del I tronco dell'autostrada Torino-Milano dalla km 0+000 (Torino) alla km 91+000 (Novara Est).

L'autostrada Torino-Milano è stata inserita (D.P.E.F. 2005/2008 e nota integrativa del 14.01.2004) tra le infrastrutture strategiche previste dalla L. 443/2001 e s.m.i - Legge Obiettivo e successivamente soggetta per l'approvazione degli interventi alle procedure del D.lgs. 163/2006;

Con D.G.R. n. 63-2535 del 3.04.2006 e n. 17-3930 del 2.10.2006 è stato espresso il parere regionale e l'intesa sulla localizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo dell'ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano II tronco, dalla km 91+000 (Novara Est) alla km 127+000 (Milano) ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 163/2006 e che in tale sede è stata richiesta, stante le difficoltà attuative, una revisione del Piano inerti già approvato.

Con Delibere n. 164 del 21.12.2007 e n. 72 del 01.08.2008 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano II tronco, recependo tra le altre le prescrizioni regionali relative al reperimento inerti.

Preso atto che:

SATAP S.p.A., in qualità di concessionaria dell'autostrada Torino-Milano, ha presentato alla SETIS - Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota del 16.10.2008, un aggiornamento del Piano inerti approvato con D.G.R. n. 57-11202 del 01.12.2003.

La SETIS, struttura flessibile regionale era coordinata dal Direttore della Direzione Regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, ed è stata costituita con D.G.R. 122-12910 del 14.10.1996 e rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15.11.1999 con il compito di unificare ed integrare tutte le competenze tecnico-amministrative regionali, le relative procedure istruttorie (comprese le procedure ex l.r. 40/1998) e la definizione di una conseguente proposta unitaria di atto amministrativo per quanto concerne i progetti di infrastrutture strategiche. Con D.G.R. 68-7676 dell'11.11.2002 è stata assegnata alla SETIS la gestione di tutte le procedure di competenza regionale relative agli interventi strategici previsti dalla L. 443/2001 e s.m.i.; aggiornata con la D.G.R. 9-5744 del 23.04.2007 che precisa l'elenco degli interventi strategici di competenza del

gruppo di lavoro suddetto, tra i quali era compreso l'asse autostradale Torino-Milano; il Piano si presentava come aggiornamento e revisione di quello relativo al tronco I, approvato con D.G.R. 57-11202 del 01.12.2003, e con l'introduzione dei fabbisogni relativi al tronco II (per la parte fino al confine regionale, km 99+300) ed in particolare riguardava i lotti sotto elencati:

Lotto	da Km	a km	Tratta
1.0.2	00+621	3 + 000	Torino-Settimo T.se
1.4.1	67+600	80 + 419.23	Greggio - Agognate
1.4.2	84+550	91 + 000	Novara ovest - Novara est
2.1	91+000	98 + 027	Novara est - Fiume Ticino
s.n.	98+027	99 + 260.5	Variante di Bernate Ticino

Da questo elenco ne discendeva che l'aggiornamento del piano risultava sovrapponibile al precedente, quanto ad opere, solo per i lotti 1.0.2, 1.4.1 ed 1.4.2.

Il piano approvato nel 2003, copriva il fabbisogno di inerti per rilevati e pavimentazioni del tronco I per un quantitativo pari a mc 4.180.000, identificando dieci siti di prelievo oltre a due cave in riserva e due "siti alternativi": le cave di pietra ornamentale dell'Ossola 200.000 mc di sfridi di lavorazione) e la ricalibratura dell'alveo alla confluenza Po-Dora (circa 300.000 mc) per inerti pregiati.

Di questi dodici siti previsti ne sono stati attivati quattro (Balocco, Torrazza, Foglizzo, Tronzano V.se). Le restanti cave incluse nel Piano del 2003 non sono state progettate e/o coltivate a causa di motivazioni tecnico-amministrative.

Il reperimento presso le cave della Valdossola, essendo previsto per il lotto 1.4 in quanto lo stesso è posto alla minor distanza rispetto ai luoghi di provenienza, è stato ripresentato nell'aggiornamento del Piano inerti approvato con D.G.R. n. 57-11202 del 01.12.2003, mentre non è stato concretizzabile il prelievo dalla ricalibratura dell'alveo Po-Dora in quanto era subordinato ad una prima fase, che non è mai stata attivata, ad opera di altri soggetti e destinata alla realizzazione della linea ferroviaria AC/AV Torino-Milano.

Il Piano oggetto della revisione di quello approvato con D.G.R. n. 57-11202 del 01.12.2003, prevedeva il riciclo a compenso per un volume di mc 900.796 di materiale derivato da sbancamenti, demolizione di cls, fresatura e demolizione di sovrastrutture e gradonature, nonché da scotico. Prevedeva invece il reperimento dei restanti materiali necessari alla realizzazione di rilevati, per un fabbisogno complessivo lordo di mc 1.538.894 (mc 1.366.179 per il tronco I e mc 172.715 per il tronco II) presso i seguenti siti:

Località	Volumetria potenziale/disponibile mc	Note
Cerano (NO)	930.000	Nuovo sito di cava
Rho (MI)	300.000	Materiale residuo realizzazione viabilità fiera Rho-Pero
Romentino (NO)	250.000	Materiale derivante smantellamento cantiere To-Mi AV/AC
Val d'Ossola (VB)	200.000	Sfridi di cava
Totale	1.680.000	

Restavano poi ancora disponibili i volumi residui dei siti di Foglizzo (TO) e Balocco (VC) (approvati nel 2003) rispettivamente pari a 132.700 mc e 61.000 mc, dai quali però in sede di documentazione integrativa sull'Aggiornamento di Piano era stato eliminato il contributo di Balocco.

Visti gli esiti dell'ultima riunione di CdS tenutasi in data 7.10.2009, riportati nel relativo verbale, del contributo di ARPA Piemonte inviato con nota del 11.11.2009, tenuto conto altresì delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza di Servizi, si approvava con D.G.R n. 57 – 12704 del 30 novembre 2009 il secondo aggiornamento del Piano cave presentato da SATAP S.p.A..

Preso atto che:

SATAP S.p.A. in qualità di concessionaria di ANAS S.p.A. per l'esercizio e la costruzione dell'autostrada Torino-Milano ha in seguito presentato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Settore Infrastrutture Strategiche, con nota del 02.04.2012, un'integrazione al Piano cave approvato con DGR n. 57-12704 del 30.11.2009.

L'integrazione al Piano cave era costituita da una previsione di reperimento di materiale per la realizzazione dei rilevati del tronco II lotto 2 (da km 105+522 a km 121+000) e deposito di materiale derivato da sbancamenti, bonifiche geotecniche e gradonatura, sia del lotto 2.2 che della Variante di Bernate Ticino (da pk 98+027 a pk 103+220).

Le volumetrie complessivamente prodotte dalle operazioni di sbancamento, bonifica geotecnica e gradonatura, ammontavano a 1.739.412 mc per la Variante di Bernate Ticino e 1.015.246 mc per il lotto 2.2, per un totale di 2.754.658 mc. Le volumetrie direttamente reimpiegabili nei lavori di ammodernamento ammontano rispettivamente a 1.027.037 mc e 404.242 mc per un totale di 1.431.279 mc, per cui restavano 1.323.379 mc senza riutilizzo. Il fabbisogno di materiale per i rilevati del lotto 2.2 era pari a mc 1.274.000 al netto del riutilizzo derivato dalle operazioni di cui sopra.

Per la copertura di tale fabbisogno era stata prevista l'apertura di una cava apri/chiodi in località "Bettole" nel Comune di Romentino in Provincia di Novara. La previsione di individuare un sito sul territorio della Regione Piemonte era derivato dalla mancata disponibilità di materiale inerte in Regione Lombardia.

Nella seconda seduta di C.d.S. tenutasi in data 31.05.2012, si sono riscontrati i pareri positivi all'integrazione al Piano cave, presentato da SATAP S.p.A., da parte delle Amministrazioni coinvolte ed il Piano presentato è stato ritenuto meritevole di approvazione pertanto la Giunta Regionale, con voto unanime ha espresso parere favorevole con D.G.R. n. 27 – 4230 del 30 luglio 2012;

preso atto altresì che:

- con nota del 6 febbraio 2018, SATAP S.p.A. ha presentato, per gli adempimenti di cui alle leggi regionali ex 3 dicembre 1999, n. 30 e 17 novembre 2016, n. 23, e della l. n. 241/1990 e s.m.i., l'istanza tendente a ottenere l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'autostrada TO-Mi. Tale Piano aggiorna, in riferimento alla progettazione esecutiva dell'opera i precedenti Piani, rispetto ai quali la Regione Piemonte aveva già espresso il proprio parere con la D.G.R. n. 57-11202 del 01.12.2003, successivamente con la D.G.R. n. 57 – 12704 del 30 novembre 2009 ed infine con la D.G.R. n. 27- 4230 del 30 luglio 2012;
- dalla suddetta nota emerge che il Piano ultimo presentato, considerato che sono terminati i lavori e le opere di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada TO-MI sul territorio piemontese, e preso atto che per la realizzazione dell'opera sono stati riutilizzati maggiori quantitativi di materiale rispetto a quelli previsti (terre e rocce da scavo provenienti da demolizioni di infrastrutture connesse all'opera primaria) è un documento consuntivo che evidenzia sia l'ottimizzazione nel reimpiego delle terre e rocce da scavo con un risparmio di utilizzo di materie prime sia degli scostamenti tra il quadro previsionale delle deliberazioni precedenti e la situazione reale dei siti di estrazione - deposito:
 - Romentino C.na Bettole è stato scavato solo parzialmente, recuperato ripristinando le quote preesistenti a p.d.c. e restituito alla precedente vocazione agricola;
 - Cerano C.na Nuova è stato scavato e recuperato solo parzialmente, mancano ancora circa 205.000 mc di materiali da riportare per consentire il rimodellamento morfologico autorizzato, riempimento previsto con l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi;
 - Foglizzo loc. Gerbole è stato scavato solo parzialmente creando un minor volume per la cassa di laminazione prevista quale recupero finale del sito estrattivo; il proponente presenterà istanza ai sensi della l.r. 23/2016 per la variante al recupero morfologico ed ambientale del sito;

dato atto che:

- a seguito della presentazione dell'aggiornamento di cui sopra, il Responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, individuato dalla Direzione Competitività del Sistema regionale quale Responsabile del Procedimento, con nota trasmessa il 14.05.2018, ha provveduto a dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dell'avvenuto deposito degli elaborati di progetto e dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. n. 23/2016, dando le disposizioni per la pubblica consultazione;
- in data 7 marzo 2018 sono stati convocati l'Organo Tecnico e successivamente la Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota n. 15678 del 3 ottobre 2016.
In esito alla convocazione di C.d.S. del 7 marzo 2018, i soggetti interessati al procedimento hanno fatto pervenire i seguenti pareri e contributi tecnici:
 - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti del 6.3.2018; in essa è precisato che non sussistono osservazioni di competenza;

- Direzione Ambiente Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est del 5.3.2018; in essa è precisato che la documentazione non evidenzia problematiche di carattere urbanistico o la necessità di alcuna variante urbanistica;
- Direzione Ambiente e Governo del Territorio Settore Territorio e Paesaggio del 7.3.2018; in essa è precisato che non sussistono particolari rilievi da fare sulla consuntivazione proposta da SATAP con riferimento ai siti indicati;
- Parere della Provincia di Novara Tutela e Valorizzazione Ambientale Ufficio Difesa del Suolo del 7.3.2018;

-in conclusione della C.d.S., valutato l'esito dell'Organo Tecnico regionale, della documentazione prodotta dal proponente e dalla lettura dei pareri pervenuti, i partecipanti hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Piano, evidenziando che dovrà essere presentata istanza di modifica del progetto di cava in località Gerbole del Comune di Foglizzo ai sensi della l.r. 23/2016, e una calendarizzazione realistica per il conferimento dei materiali destinati al ritombamento della cava in Comune di Cerano.

Preso atto che in data 14 marzo 2018 la SATAP S.p.A. trasmetteva quanto richiesto in merito alla calendarizzazione realistica per il conferimento dei materiali destinati al ritombamento della cava in Comune di Cerano.

Ritenuto di approvare ai sensi della l.r. 23/2016 l'Aggiornamento del Piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'autostrada TO-Mi autorizzato con D.G.R. n. 27- 4230 del 30 luglio 2012 presentato con nota del 6 febbraio 2018, da SATAP S.p.A. ed integrato con gli aggiornamenti al Piano di gestione dei materiali di cui alle note del 14 marzo 2018 dalla SATAP S.p.A., condizionando la successiva progettazione all'attuazione delle seguenti prescrizioni:

- Prescrizioni generali:

Per tutti gli interventi ancora da realizzare di deposito e di recupero morfologico ed ambientale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, interventi in contrasto con le "Prescrizioni" degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le "Prescrizioni specifiche" d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, del Ppr (rif. scheda n. riferimento regionale A005-A197);
- per gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi riguardanti beni paesaggistici di cui alla parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, a eccezione degli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 149 del d.lgs. 42/2004, all'allegato A del DPR 31/2017 e all'art. 3, comma 3, della l.r. 32/2008;
- la progettazione degli interventi di recupero ambientale dei siti di deposito ubicati, anche se in parte, nei territori contermini ai laghi e/o ai corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004, prenda in considerazione gli obiettivi di qualità paesaggistica richiamati nel fascicolo normativo del Ppr (artt. 14 e 15) e sia orientata al ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema

lacustre e/o fluviale. Sia data priorità alla riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e al mantenimento degli habitat più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione tra i complessi vegetazionali, anche mediante la formazione di nuove superfici boschive. Detta progettazione sia orientata a preservare il grado di naturalità e le differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche dei territori contermini, inclusi gli elementi lineari (fossi, siepi e filari arborei) di connotazione del paesaggio agrario;

- nella progettazione degli interventi previsti nei siti di deposito in oggetto, oltre a tener conto della presenza di beni paesaggistici, siano prese in considerazione le componenti paesaggistiche specificate nella Tavola P4 del Ppr, orientando le scelte di progetto al rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica richiamati nel fascicolo normativo del Ppr per le rispettive componenti interessate; in particolare, per gli interventi di recupero ambientale volti al riutilizzo a uso agrario dei siti di deposito, sia posta attenzione al ripristino dei sistemi di segni del paesaggio rurale (reticolo dei fossi, siepi, alberate campestri);
- la progettazione degli interventi nei siti di deposito ubicati in prossimità dei beni architettonici-urbanistici-archeologici individuati nella Carta dei vincoli paesaggistici e naturalistici del Piano dei Beni Culturali e del Paesaggio, ponga particolare attenzione all'adozione di accorgimenti di mitigazione paesaggistica, quali ad esempio piantumazioni arboree e arbustive autoctone con funzioni di filtro visivo, che consentano di non dar luogo a situazioni di detrazione di qualità paesaggistica all'interno delle visuali comunemente fruibili dalla viabilità pubblica verso le stesse emergenze architettoniche, costituite, generalmente, dal sistema di cascine di impianto storico che connota il paesaggio agrario di riferimento;
- deve essere garantita un'accurata progettazione degli interventi di ricostituzione della risorsa pedologica e di recupero ambientale ai fini agricoli e/o naturalistici delle aree oggetto di deposito. Gli interventi di ripristino ambientale devono integrarsi nell'ambiente e paesaggio rurale tipico del territorio in cui è ubicata l'area di intervento;
- deve essere effettuata una verifica della vegetazione arborea ed arbustiva esistente in loco con particolare attenzione a quella che rappresenta un elemento caratterizzante del paesaggio agricolo (es. filari di gelsi, alberi isolati di medie e grandi dimensioni) e che svolge funzione di corridoio ecologico o area di rifugio ed alimentazione per la fauna selvatica. Durante le operazioni di riempimento e ripristino si dovrà porre attenzione a non interferire negativamente sugli elementi naturali presenti, cercando di preservare il più possibile l'esistente e ricostituendo gli elementi che saranno compromessi dall'esecuzione dei lavori;
- negli interventi di ripristino ambientale, devono essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stazionali; inoltre, al fine di garantire la riuscita di questi interventi e l'attecchimento delle specie vegetali, dovrà essere effettuata una manutenzione obbligatoria per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde;
- per quanto riguarda la gestione della fase di cantiere e le specie da utilizzare negli interventi di recupero ambientale, si ricorda quanto previsto dalla D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 relativa alla necessità di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive e si chiede di verificare che nessuna specie vegetale inserita nella "Black-List" sia presente in progetto;
- deve essere garantita una corretta gestione dell'eventuale terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico utilizzato negli interventi di ripristino ambientale;

- deve essere effettuata una puntuale verifica delle possibili interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati all'interno ed in prossimità delle aree di intervento. Nel caso in cui si evidenziassero possibili interferenze, dovranno essere individuate ed attuate idonee soluzioni progettuali volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico agli aventi diritto ed il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo.
- prescrizioni generali per tutti i siti sia di deposito sia di prelievo:
- per tutti i siti limitrofi a zone irrigate deve essere sempre garantita la continuità del servizio idrico;
 - sia garantito quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture o giaciture archeologiche, anche dubbie, durante eventuali lavori di scavo e manomissioni terra previsti nel progetto, con particolare riguardo alla immediata segnalazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, e alla sospensione dei lavori nel tratto interessato (art. 90), fino all'arrivo di un preposto funzionario archeologo;
 - è vietato il riutilizzo del materiale, depositato nei siti previsti dal Piano, dopo l'esecuzione delle opere di recupero morfologico ed ambientale prescritte nei vari atti autorizzativi;
 - nelle zone interessate dai movimenti di materiali, sia da cava sia verso i siti di deposito finale individuati, devono essere adottate tutte le misure atte a contenere la diffusione di polveri, rumori ed inquinamento atmosferico, attrezzandole con dispositivi lavaruote dei mezzi operativi, bagnatura delle piste sterrate, bagnatura dello smarino in fase di carico, e verificando la chiusura dei cassoni dei mezzi di trasporto con appositi teloni.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

vista la L. 241/1990;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il d.lgs. 163/2006;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3;

vista la l.r. 23/2016;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

visto l'art. 56 dello Statuto;

richiamati i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

dato atto, inoltre, che:

- tutti gli uffici regionali coinvolti nel procedimento hanno evidenziato che non esistono motivi ostativi all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'autostrada TO-Mi autorizzato con D.G.R. n. 27- 4230 del 30 luglio 2012;
- all'esito della riunione della Conferenza dei servizi tutte le richieste tecniche evidenziate dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla procedura di approvazione del Piano, sono state evase;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei termini di legge,

delibera

- di approvare ai sensi della l.r. 23/2016 l'Aggiornamento del Piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'autostrada TO-Mi autorizzato con D.G.R. n. 27- 4230 del 30 luglio 2012 presentato con nota del 6 febbraio 2018, da SATAP S.p.A. ed integrato con gli aggiornamenti al Piano di gestione dei materiali di cui alle note del 14 marzo 2018 dalla SATAP S.p.A., condizionando la successiva progettazione all'attuazione delle prescrizioni così come in premessa dettagliate;
- di demandare alle successive autorizzazioni ai sensi della l.r. 23/2016 per il deposito ed il recupero morfologico ed ambientale dei progetti esecutivi dei singoli interventi;
- di demandare al Settore Polizia mineraria, cave e miniere l'invio della presente deliberazione al proponente ed a tutti i soggetti pubblici interessati dall'attuazione del suddetto Piano nonché il suo deposito presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza

dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)